

**Spett.le**

**Ministero dell'Istruzione**

[urp@postacert.istruzione.it](mailto:urp@postacert.istruzione.it)

**Spett.le**

**Ufficio Scolastico Regionale della Regione Campania**

[drca@postacert.istruzione.it](mailto:drca@postacert.istruzione.it)

**ISTANZA/AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

**ex artt. 41, COMMA 4, C.P.A. E ART. 49, COMMA 3, C.P.A.**

**mediante pubblicazione sul sito del MIUR - ed eventualmente dell'USR della Regione Campania - in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio – Roma, Sez. III bis, con Ordinanza n. 11952/2020, nell'ambito del ricorso n. 7868/2020**

Nell'interesse dei Sig.ri Gambardella Patrizia, Longo Gianluca e Turco Alessandro, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio De Angelis (C.F. DNGNTN81C02L117E) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, via Montevideo n. 10

**PREMESSO**

1) che i ricorrenti di cui sopra - tutti titolari di un diploma di scuola secondaria per ITP (titolo di studio valido ai fini dell'insegnamento tecnico pratico negli istituti di istruzione secondaria per le classi di concorso di cui alla Tab. C del D.M. 39, oggi Tab. B del D.P.R. 19/2016) - non sono stati inseriti nelle seconda fascia delle GPS relative ai posti comuni per la scuola primaria di primo e secondo grado per le seguenti classi di concorso: B15, B16 e B20 (GPS Caserta)

Pertanto, con ricorso al TAR Lazio - Roma, n. 7868/2020, hanno richiesto:

*«l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare: 1) dell'O.M. n. 60 del 10.07.2020, recante l'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, nella parte*

*in cui, all'art. 3, non permette l'inserimento nella prima fascia delle predette graduatorie, o in subordine nella seconda, ai soggetti che hanno conseguito un diploma per ITP; 2) del D.M. n. 858 del 21.07.2020, volto a disciplinare le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22, nella parte in cui non permette l'inserimento nella prima fascia delle predette graduatorie, o in subordine nella seconda, ai soggetti che hanno conseguito un diploma per ITP; 3) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere, 3.1.) il D.P.R. 19/2016, il D.M. 374/2017, il D.M. 249/2010, il D.M. 131/2007, nella parte in cui non riconoscono come titolo abilitante all'insegnamento il possesso di un diploma di scuola secondaria per ITP; **nonché l'accertamento** del loro diritto «ad essere iscritti nella prima fascia - o, in subordine, nella seconda - delle GPS per le classi di concorso destinate agli insegnanti tecnico pratici»;*

2) che in sede di ricorso è stata eccepita, in estrema sintesi, la illegittimità dei predetti provvedimenti laddove stabiliscono:

- che possono accedere alla prima fascia delle predette graduatorie i soli soggetti in possesso di un diploma di scuola secondaria per ITP, unitamente all'abilitazione conseguita all'esito di TFA ovvero PAS;
- che possono accedere alla seconda fascia delle medesime i soli soggetti in possesso dei titoli di cui all'art. 5 comma 2, lett. b) Dlgs 59/2017; di abilitazione specifica su altre classe di concorso, precedentemente inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto per la specifica classe di concorso.

Ciò, anche in considerazione del fatto che non è mai stato istituito, con riferimento alla posizione degli ITP alcuna procedura abilitativa speciale. Inoltre, in ragione del valore intrinsecamente abilitante del diploma ITP, come del resto riconosciuto dall'art. 3, comma 2 del DPR 19/2016;

3) che alla camera di consiglio del 13.11.2020 è stata discussa l'istanza cautelare con cui i ricorrenti hanno richiesto, in buona sostanza, di essere inseriti, con riserva, nella I

fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, ovvero in subordine, nella II fascia delle medesime graduatorie relativamente ai posti comuni per la scuola primaria di primo e secondo grado per le classi di concorso destinate agli insegnanti tecnico pratici;

4) che con Ordinanza n. 11952/2020 del 16.11.2020 il TAR del Lazio - Roma, Sez. IIIbis, ha respinto l'istanza cautelare, rilevando *“l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile”*;

5) che, sempre con la medesima Ordinanza, lo stesso TAR del Lazio ha ordinato *“l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a. nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella seconda fascia della graduatoria definitivamente impugnata”*. Vale a dire, mediante pubblicazione della presente istanza/avviso, unitamente al ricorso introduttivo n. 7868/2020 ed a copia della Ordinanza n. 11952/2020, sul sito istituzionale del MIUR e dell'USR della Regione Campania indicati in indirizzo.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

in ottemperanza all'Ordinanza n. 11952/2020 che impone di provvedere al predetto adempimento entro il termine del 16.12.2020 inoltrando apposita richiesta alle Amministrazioni resistenti

#### **SI CHIEDE**

- di pubblicare sul sito WEB del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale della Regione Campania indicati in indirizzo la presente istanza/avviso ed i relativi allegati;
- di rilasciare, all'esito, attestazione di avvenuta pubblicazione.

#### **SI AVVISANO**

- tutti i soggetti (contro)interessati all'esito del ricorso in questione - ossia tutti coloro che sono utilmente inseriti nella seconda fascia delle GPS della Provincia di Caserta (classe di concorso B15, B16 e B20) relative ai posti comuni per la scuola primaria di primo e secondo grado per le classi di concorso destinate agli insegnanti tecnico pratici - che lo svolgimento del processo avviato con ricorso n. 7868/2020 può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni si prega di contattare l'Avv. Antonio De Angelis ai seguenti recapiti: tel. 0744-240822, mail: [segreteria@studiolegaledpa.com](mailto:segreteria@studiolegaledpa.com).

Si allegano:

- 1) Nativo digitale del ricorso al TAR Lazio-Roma n. 7868/2020;
- 2) Ordinanza n. 11952/2020.

Con perfetta osservanza,

Terni – Roma, 4.12.2020

Avv. Antonio De Angelis

Pubblicato il 16/11/2020

N. 11952/2020 REG.PROV.COLL.  
N. **07868/2020** REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7868 del 2020, proposto da

Patrizia Gambardella, Gianluca Longo, Alessandro Turco, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Terni, via della Caserma, 5;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Caserta, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Uffici Scolastici Regionali non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare

1) dell'O.M. n. 60 del 10.07.2020, recante l'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6bis e 6-ter, della legge 3

maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, nella parte in cui, all'art. 3, non permette l'inserimento nella prima fascia delle predette graduatorie, o in subordine nella seconda, ai soggetti che hanno conseguito un diploma per ITP (doc. 1);

2) del D.M. n. 858 del 21.07.2020, volto a disciplinare le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22, nella parte in cui non permette l'inserimento nella prima fascia delle predette graduatorie, o in subordine nella seconda, ai soggetti che hanno conseguito un diploma per ITP (doc. 2);

3) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere, 2.1.) il D.P.R. 19/2016, il D.M. 374/2017, il D.M. 249/2010, il D.M. 131/2007, nella parte in cui non riconoscono come titolo abilitante all'insegnamento il possesso di un diploma di scuola secondaria per ITP e per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti ad essere iscritti nella prima fascia - o, in subordine, nella seconda - delle GPS per le classi di concorso destinate agli insegnanti tecnico pratici (ITP)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Caserta e di Ufficio Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Napoli;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2020 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella seconda fascia della graduatoria definitiva impugnata;
  - che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n.836/2019;
  - che è necessario che l'amministrazione fornisca chiarimenti, nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente ordinanza, in ordine regime giuridico degli ITP in relazione all'inserimento nella seconda fascia delle GPS;
- Ritenuto, nelle more, di rigettare l'istanza cautelare, stante l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione.

Rinvia all'udienza pubblica del 25 maggio 2021

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Daniele Profili, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Emiliano Raganella**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

## IL SEGRETARIO

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL LAZIO - ROMA  
RICORSO**

Per i Sig.ri:

- Gambardella Patrizia, nata a Pollena Trocchia il 17.08.1981, residente in Napoli, via Vera Lombardi, 253, c.f.: GMBPRZ81M57G795Y;
- Longo Gianluca, nato a Caserta il 10.02.1974 ed ivi residente, viale Lincon II tratto, 214, c.f.: LNGGLC74B10B963Y;
- Turco Alessandro, nato a Aversa (CE) il 11.07.1983, residente in Mondragone (CE), loc. Pineta Nuova snc, c.f.: TRCLSN83L11A512O;

tutti rappresentati e difesi - giuste procure estese in calce all'originale del ricorso introduttivo del presente procedimento - dall'Avv. Antonio De Angelis (C.F. DNGNTN81C02L117E) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, Via Montevideo n. 10 (fax 0744.403093; pec: [antonio.deangelis@ordineavvocatiterni.it](mailto:antonio.deangelis@ordineavvocatiterni.it)).

Ai fini delle comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento si indica il seguente indirizzo pec: [antonio.deangelis@ordineavvocatiterni.it](mailto:antonio.deangelis@ordineavvocatiterni.it)

**contro**

il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore  
l'Ufficio Scolastici Regionali di Campania – Uffici Scolastici Provinciali di Caserta e Napoli  
tutti rappresentati e difesi, ope legis, dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma

**nonché**

di tutti i docenti iscritti nella I Fascia e nella II delle Graduatorie provinciali per le supplenze relative ai posti comuni per la scuola primaria di primo e secondo grado per le classi di concorso destinate agli insegnanti tecnico pratici (ITP) ove gli odierni ricorrenti richiedono l'inserimento relativamente alle classi di concorso dagli stessi indicate

**per l'annullamento,**

**previa concessione di idonea misura cautelare**

1) dell'O.M. n. 60 del 10.07.2020, recante l'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, nella

parte in cui, all'art. 3, non permette l'inserimento nella prima fascia delle predette graduatorie, o in subordine nella seconda, ai soggetti che hanno conseguito un diploma per ITP (**doc. 1**);

**2)** del D.M. n. 858 del 21.07.2020, volto a disciplinare le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22, nella parte in cui non permette l'inserimento nella prima fascia delle predette graduatorie, o in subordine nella seconda, ai soggetti che hanno conseguito un diploma per ITP (**doc. 2**);

**3)** di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere, **2.1.)** il D.P.R. 19/2016, il D.M. 374/2017, il D.M. 249/2010, il D.M. 131/2007, nella parte in cui non riconoscono come titolo abilitante all'insegnamento il possesso di un diploma di scuola secondaria per ITP

#### **e per l'accertamento**

del diritto degli odierni ricorrenti ad essere iscritti nella prima fascia - o, in subordine, nella seconda - delle GPS per le classi di concorso destinate agli insegnanti tecnico pratici (ITP)

#### **FATTO**

Gli odierni ricorrenti sono tutti soggetti in possesso di un diploma di scuola secondaria per ITP (insegnante tecnico pratico) e, quindi, di un titolo di studio valido ai fini dell'insegnamento tecnico-pratico negli istituti di istruzione secondaria, per le classi di concorso di cui alla Tab. C del D.M. 39/1999, oggi Tab. B del D.P.R. 19/2016 (da B01 a B33). Inoltre, hanno tutti conseguito 24 CFU in materie psico-antropo-pedagogiche e metodologie didattiche.

Ciò posto, con l'O.M. n. 60 del 10.07.2020, il MIUR ha provveduto a disciplinare le graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito, per brevità, GPS) e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Ora, con particolare riferimento alle GPS relative ai posti comuni per la scuola primaria di primo e secondo grado per le classi di concorso destinate agli insegnanti tecnico pratici (ITP), l'art. 3 della predetta Ordinanza stabilisce che possono accedere alla prima fascia delle

predette graduatorie i soli soggetti in possesso di un diploma di scuola secondaria per ITP, unitamente all'abilitazione conseguita all'esito di TFA ovvero PAS.

Inoltre, possono accedere alla seconda fascia i soggetti in possesso: dei titoli di cui all'art. 5, comma 2, lett b) Dlgs 59/2017; di abilitazione specifica su altra classe di concorso, precedentemente inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto per la specifica classe di concorso.

Per converso, non riconosce un tale diritto ai soggetti che, come gli odierni ricorrenti, sono in possesso del diploma di scuola secondaria per ITP (cfr. autocertificazioni allegate alle quali si rinvia ritenendole espressamente parte integrante del presente ricorso, **cfr. doc. 3**).

\*

*Tanto premesso, è interesse degli odierni ricorrenti agire in giudizio per l'impugnazione - previa concessione di idonea misura cautelare - dei provvedimenti meglio indicati in epigrafe, nonché per il riconoscimento del loro diritto ad essere inseriti nella prima fascia delle GPS per le classi di concorso destinate agli insegnanti tecnico pratici (ITP) ove gli stessi hanno richiesto l'inserimento relativamente alle classi di concorso da quest'ultimi indicate, ovvero, in subordine, in seconda fascia. Ciò per le seguenti ragioni di*

## **DIRITTO**

### **I – Sulla giurisdizione**

Per costante giurisprudenza, la giurisdizione in materia di aggiornamento, esclusione e/o cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento non compete più al giudice amministrativo, atteso che le procedure concernenti appunto la sistemazione in esse sono dal giudice intese come atti di gestione del rapporto di lavoro del personale della scuola oramai privatizzato.

Tuttavia, sempre la giurisprudenza - sia civile che amministrativa - risulta del pari univoca nell'affermare il principio secondo cui quando vengano impugnati atti generali o clausole di atti generali, come sono i regolamenti o i bandi di concorso la giurisdizione spetta al giudice amministrativo (Cass. SS.UU. 16.12.2013, n. 27991).

La Cassazione ha infatti osservato che quando l'oggetto del giudizio riguarda la regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento, adottata con disposizioni generali ed astratte e non la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria "La giurisdizione allora non può che essere del giudice amministrativo". Precisano le Sezioni

Unite che “*come la giurisdizione del giudice ordinario in materia di lavoro pubblico contrattualizzato è recessiva in favore di quella generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di impugnazione di atti organizzativi a contenuto generale con cui le amministrazioni definiscono, secondo principi generali fissati da disposizione di legge, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ovvero individuano gli uffici di maggiore rilevanza(...) a maggior ragione sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ove l'oggetto del giudizio sia l'impugnazione di un atto regolamentare di formazione sub primaria*” (Cassazione, SS.UU. ord. n. 27991/2013).

Del resto, proprio muovendo da tali premesse, la giurisprudenza amministrativa ha affermato la propria giurisdizione a decidere la controversia avente ad oggetto l'impugnazione del D.M. con cui il Ministero ricorrente aveva provveduto all'aggiornamento della II e della III fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto personale docente ed educativo relativamente al triennio scolastico 2014/2017 (cfr. ex multis, T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 05.06.2015, n. 7970).

**II - Violazione dell'art. 97 Cost.. Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza e difetto di istruttoria.**

Come già esposto in punto di fatto, con l'O.M. n. 60 del 10.07.2020, il MIUR ha provveduto a disciplinare le GPS.

Ora, con particolare riferimento alle GPS relative ai posti comuni per la scuola primaria di primo e secondo grado per le classi di concorso destinate agli ITP, l'art. 3 della predetta Ordinanza stabilisce che possono accedere alla prima fascia delle predette graduatorie i soli soggetti in possesso di un diploma di scuola secondaria per ITP, unitamente all'abilitazione conseguita all'esito di TFA ovvero PAS.

Inoltre, possono accedere alla seconda fascia i soggetti in possesso: dei titoli di cui all'art. 5, comma 2, lett b) Dlgs 59/2017; di abilitazione specifica su altra classe di concorso, precedentemente inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto per la specifica classe di concorso.

Per converso, non riconosce un tale diritto ai soggetti che, come gli odierni ricorrenti, sono in possesso del diploma di scuola secondaria per ITP (cfr. autocertificazioni allegate alle quali si rinvia ritenendole espressamente parte integrante del presente ricorso, **cfr. doc. 3**).

\*

Ora, in ragione di quanto precede, appare agevole rilevare che mediante il provvedimento impugnato è stato illegittimamente impedito agli odierni ricorrenti - tutti in possesso di un diploma di scuola secondaria per ITP (insegnante tecnico pratico) e, quindi, di un titolo di studio valido ai fini dell'insegnamento tecnico-pratico negli istituti di istruzione secondaria, per le classi di concorso di cui alla Tab. C del D.M. 39/1999, oggi Tab. B del D.P.R. 19/2016 - la possibilità di accedere alla I fascia delle GPS, ovvero, in subordine in II fascia. E ciò, in quanto gli stessi non hanno conseguito un'abilitazione all'esito di TFA o PAS.

Senonché, è proprio da tale circostanza che emerge la palese illogicità ed irragionevolezza - e quindi illegittimità - della previsione di cui all'art. 3 dell'O.M. 60/2020.

Ed invero, **con riferimento alla posizione degli ITP, non è mai stato istituito, ancorché previsto in astratto dal D.M. n. 249/2010, alcun percorso ordinario abilitativo di TFA.** Si noti, infatti, che gli ITP sono stati destinatari di un solo PAS, quello indetto con D.D. n. 58 del 25 luglio 2013, destinato, tuttavia, soltanto a coloro che avevano prestato dal 1999/2000 fino al 2011/2012 almeno 3 anni di servizio. Requisito questo, non posseduto, all'epoca, da nessuno degli odierni ricorrenti.

In altri termini, il provvedimento impugnato è illegittimo perché, con riferimento alla posizione degli ITP, subordina il loro inserimento nella I fascia - nonché nella II fascia - delle GPS al possesso di un titolo di abilitazione che gli stessi non hanno mai potuto, oggettivamente, conseguire.

\*

Del resto, quanto precede è stato confermato da codesto intestato TAR, il quale, in fattispecie simile a quella oggetto di causa, ha più volte avuto modo di affermare che:

- *“I ricorrenti sono Insegnanti Tecnico Pratico (ITP) (...) che lamentano di essere stati esclusi dalla partecipazione al concorso indetto con d.d.g. n. 106/2016 per classi tecnico-pratiche in quanto ritenuti non abilitati all'insegnamento e di avere pertanto inoltrato domanda di partecipazione in modalità cartacea.*

*Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la mancata previsione nel bando di una clausola che consentisse la partecipazioni ai docenti che si sono trovati nella materiale impossibilità di conseguire un titolo abilitativo, perché mai attivati i relativi corsi di formazione ordinari, oppure per impossibilità di frequentare i PAS per mancanza del requisito di servizio*

**In proposito, la Sezione ha già espresso il proprio orientamento, dal quale non ha motivo di discostarsi, in sede cautelare (cfr. ordinanza n. 2154/2016, confermata in appello, Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 maggio 2016, n. 1836), secondo cui ai fini della partecipazione a concorsi pubblici la clausola del bando gravata appare contrastare, quanto ai docenti ITP, impossibilitati a partecipare alle procedure abilitative speciali sinora bandite, con le disposizioni normative che, all'opposto, non appaiono aver mai istituito procedure abilitative ordinarie per tale categoria di insegnanti (cfr. art. 402, d. lgs. n. 297/1994, art. 10, d.m. n. 249/2010 e art. 3, comma 2, d.p.r. n. 29/2016)''.**

*Ed invero, parte ricorrente, in possesso del solo titolo di diploma di scuola secondaria superiore, dopo il 2005 non è risultata, in concreto, destinataria di percorsi ordinari abilitativi di TFA (che, pur previsti in astratto sin dal D.M. n.249/2010, non sono stati più attivati per le classi tecnico-pratiche): tale circostanza può ritenersi provata, ai sensi dell'art. 64 c.p.a., non avendo l'amministrazione contrastato quanto in proposito dedotto dai ricorrenti nell'atto introduttivo del giudizio.*

*Né i ricorrenti rivestivano la qualità di soggetti destinatari dei cd. PAS (percorsi abilitativi speciali, previsti dagli artt.15 comma 1 bis D.M. n.249/2010, indetti con D.D. n. 58 del 25 luglio 2013 e destinati a coloro che avevano prestato dal 1999/2000 fino al 2011/2012 incluso almeno 3 anni di servizio) in quanto al momento dell'attivazione della procedura speciale di abilitazione non avevano ancora mai prestato servizio in qualità di docenti.*

**Pertanto, con esclusivo riferimento ai docenti I.T.P. e purchè la domanda di partecipazione attenga a classi di concorso attinenti al titolo di studio posseduto, deve essere annullato l'art. 3, del d.d.g. 23 febbraio 2016 n. 106, nella parte in cui ammette a partecipare alla procedura concorsuale esclusivamente i candidati in possesso del**

titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e, pertanto, non consente ai ricorrenti di partecipare a detta procedura" cfr. ex multis, **TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 1.03.2017, 2981 (non impugnata)**, negli stessi termini: **TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 18.07.2018, n. 8038 (impugnata e non sospesa dal Consiglio di Stato, Sez. VI, Ord. 8.03.2019 n. 1217)**.

Per tutto quanto sopra esposto si confida nell'accoglimento del presente ricorso.

**III - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 19/2016. Violazione dell'art. 97 Cost.. Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza e difetto di istruttoria.**

Come già esposto in punto di fatto, tutti gli odierni ricorrenti sono in possesso di un diploma di scuola secondaria per ITP (insegnante tecnico pratico) e, quindi, di un titolo di studio valido ai fini dell'insegnamento tecnico-pratico negli istituti di istruzione secondaria, per le classi di concorso di cui alla Tab. C del D.M. 39/1999, oggi Tab. B del D.P.R. 19/2016 (cfr. autocertificazioni in atti, all. 3).

Ora, proprio il predetto D.P.R., all'art. 3, comma 2, stabilisce che *"(...)Il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento"*.

Tale norma, pertanto, attribuisce valore abilitante ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, nonché all'inserimento della seconda fascia delle graduatorie di istituto, dei diplomi ITP, purché rientranti nell'elenco contenuto nella alla Tab. C del D.M. 39/1999.

Se ne evince la palese illegittimità dell'Ordinanza impugnata nella parte in cui non permette ai soggetti in possesso del diploma per ITP di essere inseriti all'interno della I Fascia delle GPS. Ed invero, nemmeno all'interno della II fascia

Del resto anche la giurisprudenza ha avuto modi di affermar che in virtù dell'art. 2 del D.M. n. 39 del 1998 e dell'art. 3 del D.P.R. n. 19 del 2016 va riconosciuta natura abilitante ai diplomi ITP compresi nelle declaratorie delle classi concorsuali contenute nella Tabella C allegata al

primo decreto, conseguendone che il possesso di tali diplomi è titolo per la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento in classi di concorso confluite nella tabella B di cui al D.P.R. n. 19 del 2016 (ferma la riserva alla P.A. della valutazione di corrispondenza delle classi del D.M. n. 39 del 1998 con le nuove classi) (cfr T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 11/06/2018, n. 6451). Per tutto quanto sopra esposto si confida nell'accoglimento del presente ricorso.

### **ISTANZA CAUTELARE**

Da quanto sopra emerge la sussistenza del *fumus boni juris*.

Appare sussistere, altresì, il requisito del *periculum in mora*.

Sul punto, infatti, è doveroso evidenziare che mediante gli atti impugnati in epigrafe il Ministero resistente ha proceduto a disciplinare le GPS stabilendo, per quanto d'interesse, che possono accedere alla prima fascia delle predette graduatorie i soli soggetti in possesso di un diploma di scuola secondaria per ITP, unitamente all'abilitazione conseguita all'esito di TFA ovvero PAS.

Inoltre, possono accedere alla seconda fascia i soggetti in possesso: dei titoli di cui all'art. 5, comma 2, lett b) Dlgs 59/2017; di abilitazione specifica su altra classe di concorso, precedentemente inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto per la specifica classe di concorso.

Per converso, non riconosce un tale diritto ai soggetti che come gli odierni ricorrenti, sono in possesso del diploma di scuola secondaria per ITP.

La differenza non è di poco conto.

Ed invero, stando così le cose, gli odierni ricorrenti risultano postergati, con riferimento all'attribuzione degli incarichi di supplenza a tempo determinato, a tutti i soggetti che, nell'ambito della medesima classe concorsuale, risultano invece inseriti in prima fascia della GPS, nonché in seconda fascia.

**Con tutto quello che ne deriva in termini di attribuzione degli incarichi e, conseguentemente, sia in termini di punteggio, che in termini più strettamente economici.**

Se ne evince la necessità di una misura cautelare volta ad ordinare l'inserimento dei ricorrenti nella I fascia delle GPS, ovvero, in subordine anche in II fascia (ovviamente, relativamente alle classi di concorso dagli stessi indicate).

## **P.Q.M.**

Si chiede:

- **in via preliminare**: e solo qualora ritenuto necessario, rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei potenziali controinteressati - identificati nei soggetti che, già collocati nelle prime due fasce delle GPS, subirebbero un eventuale pregiudizio, l'essere scavalcati in graduatoria e per punteggio, a seguito dall'accoglimento del presente ricorso - nonché della non agevole individuazione degli stessi, autorizzare, ex art. 41 comma 4 del CPA, la notifica del presente ricorso a tali litisconsorti/controinteressati tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, ovvero con le modalità che verranno ritenute più congrue;
- **in via cautelare**: la concessione della misura cautelare ritenuta più idonea e che, comunque, consenta agli odierni ricorrenti di essere inseriti, con riserva, nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, ovvero, in subordine, nella II fascia delle medesime graduatorie (ovviamente, relativamente alle classi di concorso dagli stessi indicate in sede di autocertificazione);
- **nel merito**: l'accoglimento del presente ricorso, con conseguente annullamento degli atti in parte qua impugnati ed accertamento del diritto degli odierni ricorrenti ad essere iscritti nella prima fascia delle GPS per le classi di concorso destinate agli insegnanti tecnico pratici (ITP), ovvero, in subordine nella seconda fascia delle medesime graduatorie.

Con ogni conseguenza in ordine alle spese.

Si richiede la fissazione di udienza come da separata istanza.

Si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e che, pertanto, è dovuto un contributo unificato pari ed Euro 325,00.

Roma, 8.10.2020

Avv. Antonio De Angelis